

ON.LE TRIBUNALE DI MESSINA

ILL.MO SIG. GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per la prof.ssa Domenica GANGEMI, nata a Messina il 19/11/1971, ivi residente in Via Canova n°8 C.F.:GNCDNC71S59F158X, rappresentata e difesa per procura al presente atto telematico dall'avv. Salvatore M.A. Spataro del Foro di Catania (C.F. SPTSVT70H14C351Q – PEC salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095/383876), elettivamente domiciliata in Messina, Via Boner n°35/B (studio Giordano), presso lo studio secondario del nominato difensore

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. (C.F.: 80185250588) e nei confronti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Dirigente pro tempore (C.F.: 80018500829).

PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE, PREVIA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI OSTATIVI DESCRITTI IN RICORSO, DEL RICONOSCIMENTO DELLA PRECEDENZA EX. L. 104/92 AI FINI DELLA MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE 2019/20 E QUINDI PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL PROPRIO TRASFERIMENTO A FAR DATA DALL'A.S. 2019/20 PRESSO ALCUNE DELLE SEDI IN PROVINCIA DI MESSINA INDICATE IN DOMANDA DI MOBILITÀ, NONCHÉ SOTTO ALTRO PROFILO, PREVIA ANNULLAMENTO E/O DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ IN ALTERA PARTE DEGLI ATTI OSTATIVI DESCRITTI IN RICORSO, PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL PROPRIO TRASFERIMENTO A FAR DATA DALL'A.S. 2019/20 PRESSO ALCUNE DELLE SEDI IN PROVINCIA DI MESSINA INDICATE IN DOMANDA DI MOBILITÀ IN RELAZIONE ALLA DISCIPLINA CURRICULARE DI ABILITAZIONE

E PER LA CONDANNA DEL MIUR E DELLE ARTICOLAZIONI PERIFERICHE A DISPORRE IL DETTO TRASFERIMENTO



PREMESSA

La ricorrente è una Docente di scuola secondaria di II° grado, immessa in ruolo a decorrere dall'a.s. 2015/2016 reclutata tramite le Graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE) ove era inserita da svariati anni, svolgendo servizio di insegnamento per l'insegnamento di Filosofia e Storia, (ex classe A037, oggi A019), a seguito del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami molti anni addietro.

Dopo anni di precariato, grazie allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento in cui si trovava inserita e nell'ambito del cd. reclutamento straordinario di cui alla L.107/2015, la stessa è stata assunta sulla docenza di sostegno per il cui insegnamento è anche specializzata nella provincia di Messina, ma dirottata poi a Milano, per effetto della mobilità straordinaria del 2016 di cui al comma 108 dell'art. unico della L.107/2015.

La ricorrente, tuttavia, dovendo partecipare alle operazioni di mobilità valevoli per l'a.s. 2019/20, ha invocato il trasferimento nelle sedi partire dalla provincia di Messina ove risiede con la famiglia, ossia: 1. Provincia ME ME MESSINA 2 Provincia CT CT CATANIA 3 Provincia PA PA PALERMO 4 Provincia EN EN ENNA 5 Provincia SR SR SIRACUSA 6 Provincia RC RC REGGIO CALABRIA 7 Provincia NA NA NAPOLI 8 Provincia RM RM ROMA 9 Provincia TO TO TORINO 10 Provincia VB VB VERBANO-CUSIO-OSSOLA 11 Scuola MEIS02400R ME ITC CAPO D'ORLANDO MERENDINO 12 Scuola MERI01103C ME SEZIONE CARCERARIA C/O OPG 13 Scuola METL00951R ME G. MINUTOLI (CORSO



SERALE) 14 Scuola MEIS023001 ME IIS BORGHESE - FARANDA - PATTI
(cfr. all.1).

Con la mobilità 2019/20 la ricorrente sperava, quindi, di poter rientrare in provincia di Messina, ma malgrado la corretta formulazione della domanda, non otteneva il movimento sperato rimanendo assegnata in provincia di Torino: solo grazie ad assegnazione interprovinciale è in servizio attualmente presso l'Istituto La Farina-Basile di Messina, dal che deriva la competenza territoriale inderogabile dell'adito Tribunale a mente dell'art.413 V c° c.p.c. (cfr. all. 11).

La ricorrente, in particolare, nella propria domanda, allegava di voler fruire della precedenza nelle operazioni di mobilità prevista dall'art.33 co. 5 della legge 104/92.

La prof.ssa GANGEMI, infatti, è la referente unica (cfr. all. 1 e 2) per l'assistenza della sig.ra Giovanna Gangemi, zia materna, dichiarata invalida dalla Commissione medica per l'accertamento dell'handicap già dal 2017, il che la relega ad una condizione d'handicap in misura grave (art.3 c. 3 L.104/92). (cfr. all. 2); nonché della predetta assistita, oltre che referente unica¹ è riconosciuta amministratrice di sostegno 100%, dal Tribunale di Messina, con provvedimento di v.g. del 9.3.2017. (cfr. all. 3).

- Non essendole riconosciuta per la mobilità interprovinciale la precedenza prevista dalla L. 104/92, come detto, non otteneva il trasferimento in provincia di Messina.

- Inoltre, sotto altro profilo, la domanda di mobilità della ricorrente è stata condizionata dal cd. "vincolo quinquennale" a permanere

¹ La sig.ra GANGEMI Giovanna è priva di figli ed il coniuge è impossibilitato all'assistenza perché inabile al lavoro quale ottantacinquenne.



sull'insegnamento di sostegno, venendole precluso di essere destinata alle discipline per cui è abilitata (A019 Filosofia e Storia): ciò, come si vedrà, ha condizionato fortemente gli esiti possibili della sua domanda, oltre al non poter concorrere, come invece indicato dalla Legge, per tutti i posti dell'organico dell'autonomia.

- Infine, errato è comunque il punteggio assegnatole.

----- = = = = o o o o ◇ o o o o = = = = -----

L'operato amministrativo descritto è senz'altro illegittimo in relazione a quanto si espone qui di seguito in

DIRITTO

1. LE REGOLE GENERALI SULLA MOBILITÀ.

Le regole generali sulla movimentazione del personale docente (mobilità) sono contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. sulla scuola (D.L.vo n. 244/97), attualmente in vigore e prevedono che:

art. 462

"3. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.

4. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono.

5. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'articolo 463, con l'osservanza delle precedenzae previste per particolari categorie di docenti".

art. 463, comma 1

"I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Per il personale direttivo è valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza".

art.601

Tutela dei soggetti portatori di handicap



1. *Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico.*
2. *Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità.*

Nella norma primaria, come evidenziato in premessa, venivano tratteggiati alcuni principi in forma, rinviando – come sempre – al C.C.N.I. (accompagnato da apposita O.M.) sulla mobilità del personale docente educativo ed ATA, annualmente rinnovato, per il resto.

Così anche nella nuova normativa di rango primario, ossia nella L.107/2015 vengono tratteggiati alcuni principi, essendo rimessa la disciplina di dettaglio a differente fonte regolatrice.

2. VIOLAZIONE DELL'ART.33 L.104/92 E DELL'ART.601 D.LGS. 297/94 – NULLITÀ DELL'ART.13 CCNI 6/3/2019 E DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CONTRASTANTI CON IL RICHIAMATO ARTICOLO 33 L.104/92 – DIRITTO AL TRASFERIMENTO CON PRECEDENZA DEL RICORRENTE

L'art.13 del CCNI (all.04) CCNI scuola del 6-3-2019 sulla mobilità del personale docente educativo ed ATA del triennio 2019-2022 prevede che

“LE PRECEDENZE RIPORTATE NEL PRESENTE ARTICOLO SONO RAGGRUPPATE SISTEMATICAMENTE PER CATEGORIA E SONO FUNZIONALMENTE INSERITE, SECONDO IL SEGUENTE ORDINE DI PRIORITÀ, NELLE SEQUENZE OPERATIVE DELLE QUATTRO FASI DELLA MOBILITÀ TERRITORIALE PER LE QUALI TROVANO APPLICAZIONE. PER OGNI TIPO DI PRECEDENZA SOTTOELENcata VIENE EVIDENZIATA LA FASE O LE FASI DEL MOVIMENTO A CUI SI APPLICA”.



Nello specifico, il punto IV del citato art.13, prevede una specifica precedenza nelle operazioni di mobilità, per le ipotesi di

“ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITÀ;
ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE
CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITALA TUTELA
LEGALE”.

Il punto in questione del CCNI prevede un codice precedenziale per le succitate categorie, ma solo in linea di principio, atteso che subito dopo la disposizione pattizia in questione cui viene data compiuta disciplina per i trasferimenti nell’ambito della stessa provincia, è invece contraddetta dallo stesso testo contrattuale, al terzultimo capoverso, dedicato ai trasferimenti interprovinciali, del medesimo punto.

Si legge poco oltre, infatti, che:

“Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all'assistenza. IL FIGLIO CHE ASSISTE IL GENITORE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ HA DIRITTO AD USUFRUIRE DELLA PRECEDENZA TRA PROVINCE DIVERSE ESCLUSIVAMENTE NELLE OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA, FERMO RESTANDO IL DIRITTO A PRESENTARE LA DOMANDA DI MOBILITÀ”.

Dunque, pur essendo decantata come una precedenza, l’assistenza del figlio referente unico del genitore portatore d’handicap viene degradata ad operare unicamente nella fase provinciale, mentre – per oscure ed impenetrabili ragioni – viene azzerata nei trasferimenti interprovinciali.



Nulla è poi detto in ordine alle categorie equiparate al figlio che presta assistenza, ossia – come nel caso – al referente unico, quale solo e prossimo congiunto in grado di prestare assistenza al disabile grave.

In sostanza, la precedenza prevista nel citato punto IV, non solo è destinata ad operare solo all'interno di taluna fase (la sola base provinciale) delle distinte sequenze di mobilità, ma soprattutto non costituisce affatto precedenza nei trasferimenti interprovinciali come le altre ipotesi previste dal medesimo art.13 (figlio e coniuge).

La norma pattizia distingue, quindi, incomprensibilmente quanto irrazionalmente, fra le diverse categorie di strettissimi familiari da assistere, privilegiando il figlio ed il coniuge, ma ignorando il genitore, o – come nel caso – il familiare da assistere alla stessa stregua di un genitore.

Operazione, questa che non appare affatto in linea con le caustiche disposizioni di Legge ed in particolare con l'art.601 del T.U. 297/94, il quale, sancendo che [...]LE PREDETTE NORME COMPORTANO LA PRECEDENZA ALL'ATTO DELLA NOMINA IN RUOLO, DELL'ASSUNZIONE COME NON DI RUOLO E IN SEDE DI MOBILITÀ[...] non pare affatto consentire tale emarginazione della precedenza di cui si discute.

In sostanza, il contratto collettivo integrativo, scomponendo il diritto alla precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale solo per le ipotesi di assistenza a figlio e coniuge, sacrifica in maniera illegittima, di fronte a (non si comprende quali) ipotetiche esigenze organizzative del settore scolastico, i diritti tutelati dalla legge 104/1992 per la sola categoria dei figli referenti unici di genitore gravemente disabile e



titolare d'handicap grave, ovvero, come nel caso, del familiare da assistere alla stessa stregua di un genitore.

--- = = = = o o o o ◊ o o o o = = = ---

Già più volte la giurisprudenza si è pronunciata sulla questione, precisando che ove esista il posto da assegnare ai trasferimenti, le precedenze di cui alla Legge 104/92 devono trovare soddisfazione. La giurisprudenza in materia di protezione del disabile appare alquanto chiara:

"...Le norme del contratto collettivo nazionale della scuola relative alla mobilità volontaria del personale sono nulle nella parte in cui – in violazione dell'art. 21 L. 5 febbraio 1992, n. 104 - non danno precedenza assoluta, nei trasferimenti a domanda, ai portatori di handicap con invalidità superiore ai 2/3..." (Trib. Cremona, 1 agosto 2001, in Riv. Crit. Dir. Lav., 2001, p. 983);

"...E' nulla, per contrasto con norma imperativa, la disposizione di contratto collettivo che non dà precedenza assoluta alla domanda di trasferimento effettuata dal portatore di handicap, poiché si pone in contrasto con l'art. 21 L. n. 104 del 1992, la quale attribuisce ai portatori di handicap, in caso di domanda di trasferimento, la assoluta priorità nella scelta e nell'assegnazione della sede (Trib. Perugia, 25 gennaio 1999, in Rass. Giur. Umbra, 1999, p. 307, nota di Bartolini).

Il contratto collettivo difatti, limitando l'operatività della precedenza in questione, e quindi della priorità nella scelta della sede, alla singola fase della mobilità su scala provinciale, di fatto svuota di contenuto le prescrizioni di cui all'art.33 comma 6 della legge 104/92.

In particolare, la citata disposizione legislativa, prevede al comma 6 che
"LA PERSONA HANDICAPPATA MAGGIORENNE IN SITUAZIONE DI



GRAVITÀ PUÒ USUFRUIRE ALTERNATIVAMENTE DEI PERMESSI DI CUI AI COMMI 2 E 3, HA DIRITTO A SCEGLIERE, OVE POSSIBILE, LA SEDE DI LAVORO PIÙ VICINA AL PROPRIO DOMICILIO E NON PUÒ ESSERE TRASFERITO SENZA IL SUO CONSENSO AD ALTRA SEDE”.

E, poiché dotata di copertura normativa di cui al richiamato art.601 T.U. 297/94, non può revocarsi indubbio che identica disciplina si applichi anche al personale (art.33) che presti assistenza al portatore d’handicap, come in effetti si applica con la sola incomprensibile eccezione del figlio referente unico, ovvero, come nel caso, del familiare da assistere alla stessa stregua di un genitore.

Le disposizioni di cui alla L.104/92 pongono quindi *"un limite legislativo, ulteriore rispetto a quello delle «comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive» di cui al comma 1 dell'art. 2103 C.C., al potere datoriale di disporre unilateralmente del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa”.*

Una interpretazione/applicazione troppo restrittiva della disposizione in esame, così come avviene nel caso concreto ad opera del CCNI sulla mobilità dell’11.04.2017, viene a comportare una sostanziale negazione di tutela.

L’insieme dei principi che definiscono il quadro di sostegno della legge n.104/1992 offrono quindi, sotto il profilo del sostegno e della cura offerti ai disabili, una delle più compiute manifestazioni del disegno del progetto di Stato sociale (articoli 3, 32, 34 e 38 Cost.).

E l’immanenza al sistema della disposizione in questione è scolpita – spiace ripeterlo – nell’art.601 del T.U. 297/94, che estende i principi



protettivi di cui alla L.104/92 (anche per assistenza) al personale scolastico tutto, anche per la mobilità.

Se, dunque, il C.C.N.I. in questione si pone in embrionale applicazione delle citate fonti di rango primario, del tutto priva di logica ed ingiustificata è l'esclusione della sola categoria dei figli referenti unici dei genitori gravemente disabili e per la sola mobilità interprovinciale.

Orbene, ciò posto, pur non essendo prevista un'espressa sanzione di nullità per violazione dell'art. 33, 6 co. l. 104/1992, la natura di norma imperativa di tale disposizione è comunque evincibile dalla ratio legis di essa e dalla sua collocazione all'interno di una legge contenente "*i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata*" ed avente come finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, l'assicurazione di servizi e di prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; la predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata (cfr. art. 1 L.104/1992).



Dette norme di cui alla L.104/92 si configurano infatti quali disposizioni di una *lex specialis* rispetto alle norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti. Di conseguenza, le stesse non possono ritenersi implicitamente abrogate neppure dalle norme successivamente intervenute, sul piano generale, in ordine alla collocazione del personale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

Ancora nel senso che la precedenza operi a prescindere dalle fasi scandite dalla contrattazione, purché esista la disponibilità del posto, si vedano:

"...La norma dell'art.21 L. 5 febbraio 1992, n. 104, nella parte in cui prevede che la persona portatrice di handicap, con grado d'invalidità superiore a due terzi, abbia la precedenza in sede di trasferimento a domanda, non sancisce un diritto assoluto di preferenza prevalente sulle esigenze organizzative dell'amministrazione, ma una priorità operante soltanto nei confronti di altri soggetti interessati ai trasferimenti, nell'ambito della disciplina delle ipotesi di trasferimenti intracomunali, intraprovinciali o da provincia a provincia (Cons. Stato, sez. VI, 12 gennaio 2000, n. 195, in Foro Amm., 2000, p. 101);

"...A norma dell'art. 21 L. 5 febbraio 1992, n. 104, l'insegnante di scuola media portatore di handicap con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore a due terzi ha diritto alla precedenza assoluta, in sede di trasferimento a domanda, in ciascuna fase di trasferimento, in quanto la relativa posizione deve essere riconosciuta in termini di diritto soggettivo perfetto a fronte del quale sussiste l'obbligo dell'amministrazione di accordare la detta precedenza, non residuando alcun margine di discrezionalità alle determinazioni dell'autorità



amministrativa relativamente all'"an", al "quid", e al "quomodo" delle stesse..." (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 10 marzo 1999, n. 311, in Trib. Amm. Reg., 1999, I, p. 2220).

"...La precedenza, prevista dall'art. 21 L. 5 febbraio 1992, n. 104 a favore degli handicappati con grado di invalidità superiore a due terzi o con minorazioni ascritte alle prime tre categorie di cui alla tabella A annessa alla L. 10 agosto 1950, n. 648 spetta agli insegnanti secondari in ogni fase del procedimento di trasferimento a domanda e quindi in quella dei trasferimenti intercomunali..." (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 6 luglio 1994, n. 496, in Riv. Giur. Scuola, 1995, p. 760) .

Detta disposizione, in quanto diretta a dare attuazione ai fondamentali principi di solidarietà sociale, non può essere derogata neppure da parte dei contratti collettivi e, comunque, se deroghe pattizie alla legge sono ammissibili ciò è consentito solo nel caso in cui le parti collettive abbiano introdotto clausole legittime.

Ed il trattamento di pari dignità fra titolarità in capo a sé ed assistenza a prossimi congiunti emerge dalle stesse disposizioni pattizie, attesa la disciplina dettata per la tutela di figli e coniugi, ma misteriosamente negata per i genitori ovvero, come nel caso, del familiare da assistere alla stessa stregua di un genitore.

Pertanto le norme del contratto collettivo nazionale della scuola relative alla mobilità volontaria del personale devono ritenersi nulle nella parte in cui - in violazione della L.104/02 - non danno precedenza alcuna, nei trasferimenti a domanda, al figlio che assista un genitore ovvero, come nel caso, del familiare da assistere alla stessa stregua di un genitore, in condizione di unicità e/o esclusività.



D'altra parte è la stessa disposizione contrattuale a ideare la figura del "figlio referente unico", consentendogli però una precedenza solo in ambito provinciale.

Notoriamente l'unico limite, ovvero le uniche esigenze prevalenti dell'Amministrazione opponibili alle tutele approntate dalla L.104/92, sono quelle attinenti alla individuazione delle sedi da coprire mediante procedura di mobilità nel senso che la scelta dell'avente diritto ex art.21 L. 104/92 potrà essere operata soltanto nell'ambito delle sedi di servizio che il datore di lavoro abbia inteso coprire mediante procedura di mobilità del personale. E nel caso a mano l'esistenza di posti disponibili è documentata *per tabulas*.

Il rilievo, anche costituzionale, dei diritti che la L.104/92 è diretto a tutelare rende, pertanto, evidente che la norma in questione costituisca una norma imperativa la cui violazione da parte di disposizioni contrattuali comporta la nullità di queste ultime ai sensi dell'art.1418, 1° comma C.C.

Ne deriva che le norme del CCNI nella parte in cui dispongono le diverse priorità prevedendo un sistema di preferenze sostanzialmente elusivo del disposto della previsione normativa in modo da non dare precedenza alcuna ai soli figli referenti unici ovvero, come nel caso, di chi assiste un familiare alla stessa stregua di un genitore, dei portatori di handicap e solo nella cd. Mobilità interprovinciale, devono ritenersi nulle per contrarietà a norma imperativa con la conseguente integrazione cogente e sostituzione di diritto della clausola nulla con la prefata disposizione imperativa.



Né – concludendo sul punto – potrebbe riconoscersi in capo alle parti sociali il potere di derogare alla disciplina sancita dalla legge in forza in forza dell'art.2, 2° comma D.l.vo 165/2001, essendo consentito alla contrattazione collettiva di disciplinare la materia già regolamentata da legge soltanto qualora si tratti di disposizioni di legge relative alla disciplina dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, mentre, come scritto, la L.104/92 trova applicazione in relazione a rapporti di lavoro sia pubblici che privati, ponendo essa principi diretti a tutelare diritti del disabile, costituzionalmente protetti.

Focalizzandoci, infine, proprio sulla questione dell'assistenza e sulle falle della disciplina pattizia settoriale, va detto come con una recente pronuncia la Corte d'Appello di Sassari abbia annullato simile disposizione del Contratto nazionale integrativo della scuola sulla mobilità del personale docente e Ata, in quanto viola la norma imperativa fissata dall'articolo 33 della legge 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili.

La Corte sarda ha riaffermato che la norma tutela interessi primari costituzionalmente garantiti i quali "non possono essere disattesi nel nome di situazioni cui la legge non assicura la medesima tutela", con la conseguente nullità, per contrasto con una norma imperativa, delle disposizioni del contratto nazionale 2014 per la mobilità del personale docente e di tutte le norme ad esso coordinate.

Tra queste "situazioni" ci sono evidentemente, le pur importanti, esigenze organizzative del comparto scuola che tuttavia "*devono passare in secondo piano di fronte al diritto del disabile all'assistenza*".



Secondo la Corte d'Appello di Sassari è indiscutibile che il contratto collettivo sulla mobilità risponda all'esigenza di dare un ordinato assetto dell'organizzazione amministrativa, ma questo non comporta, che qualsivoglia esigenza del datore di lavoro sia idonea a comprimere il diritto del disabile, perché altrimenti questo diritto verrebbe cancellato dalla mera affermazione dell'interesse organizzativo o economico del datore di lavoro, con il conseguente diritto del lavoratore che presta assistenza al disabile grave all'assegnazione del primo posto disponibile, tra quelli indicati nella domanda, non assegnato ad altri soggetti con diritto di priorità assoluta.

Sulla scorta della predetta pronuncia della Corte d'Appello di Sassari si è peraltro orientato anche il Tribunale del Lavoro di Genova.

Sulle limitazioni poste dalla mobilità docenti 2016 si segnala Ordinanza del 20.09.2016, emessa su caso assolutamente analogo a quello per cui è causa, il Tribunale di Genova (GdL Dott. M. Basilico) ha affermato che <<La norma di legge riconosce un diritto non incondizionato a scegliere la sede di lavoro più vicina al familiare gravemente disabile; la locuzione "ove possibile" è stata letta come portatrice dell'esigenza pubblica ad un assetto dell'Amministrazione rispondente a ragioni di economia e migliore organizzazione [Cass., sez. lav., 27 marzo 2008, n. 7945, e 25 gennaio 2006, n. 1396]. L'onere di provare le necessità economiche, produttive ed organizzative ostative all'esercizio del diritto grava sul datore di lavoro [Cass., sez. lav., 18 febbraio 2009, n. 3896].

Su questa premessa la Corte di Cassazione ha già riconosciuto compatibile con la norma di legge la clausola del contratto collettivo decentrato del 31.5.2002 che, graduando le precedenze nelle operazioni



di trasferimento, ha assegnato le priorità a seconda delle categorie di menomazione: riservando quella assoluta soltanto ai soggetti portatori essi stessi di handicap ed inserendo i genitori dei disabili tra i titolari di precedenza limitata dal punto di vista territoriale, la disciplina collettiva "soddisfa una esigenza basilare dell'amministrazione, quale la corretta gestione della mobilità del personale, e si colloca nell'ambito del principio del bilanciamento degli interessi che ...la legge privilegia" [Cass., sez. lav., 15 gennaio 2016, n. 585].

La decisione della Suprema Corte, ad oggi isolata a quanto consta, è intervenuta su una fattispecie regolata dalla contrattazione collettiva in modo analogo a quella in esame.

Essa tuttavia non valuta l'esistenza nel settore scolastico d'una disciplina speciale, contenuta nell'art.601 d. lgs. 297/94 (articolo non a caso inserito tra le disposizioni comuni a tutto il personale scolastico). Vi si stabilisce che gli artt. 21 e 33 legge 104/92 "si applicano al personale di cui al presente testo unico" (primo comma) e che tali norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità" (secondo comma).

Diversamente da quella generale, la disposizione del capoverso dell'art.601 non prevede limiti al proprio contenuto precettivo.

Essa ha la struttura della norma imperativa incondizionata, portatrice di valori di rilievo costituzionale (art. 38, secondo comma, Cost.).

Va rammentato che la stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea riconosce il diritto delle persone con "disabilità" a beneficiare di "misure idonee" dirette a garantirne, tra l'altro, l'autonomia e l'inserimento sociale (art. 26). Tanto più dopo la ratifica avvenuta il



15.10.2010, possono ritenersi acquisiti al diritto dell'Unione la definizione dell'art. 1 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13.11.2006 e l'indistinzione lessicale tra disabilità ed handicap. Nella Comunicazione della Commissione europea al Parlamento ed al Consiglio nella strategia sulla disabilità per il decennio 2010/2020 vengono incluse tra le misure dirette ad eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei disabili, i contributi alle azioni degli Stati membri di sostegno per le famiglie e l'assistenza informale (2.1.2). E' conforme a questo quadro normativo l'esclusione di liti all'esercizio del diritto all'assistenza all'interno della famiglia per le persone affette da handicap grave. Anche un approccio sistematico induce a ritenere che il diritto enunciato dall'art. 601, secondo comma, del testo unico sulla scuola sia riconosciuto senza riserve. La stessa locuzione "ove possibile" dell'art. 33, quinto comma, l. 104/92, del resto, è indicativa della ristrettezza dello spazio entro cui il relativo diritto può essere compreso. La precedenza per la persona affetta da cecità o emodializzata rispetto al genitore del figlio disabile opera una graduazione di tutele che va ben al di là della mera "possibilità" di protezione del diritto di quest'ultimo; introduce inoltre un criterio che, nella sua generalità, nulla ha a che fare con le esigenze organizzative dell'Amministrazione>>.

Sulla scorta di dette motivazioni, dunque, in caso similare (relativo all'assistenza genitore/figlio, ma fatta valere solo all'interno della fase di mobilità di appartenenza, secondo le progressioni sequenziali fra fasi A, B, C e D, stabilite dal medesimo CCNI 8.4.2016) il Tribunale di Genova ha dichiarato la nullità del contratto collettivo nazionale integrativo del



2016 per la mobilità del personale nell'anno scolastico 2016/2017 nella parte in cui nega la precedenza assoluta per i trasferimenti interprovinciali ai docenti che prestano assistenza ai figli minori affetti da handicap grave e, per l'effetto, ha dichiarato il diritto del ricorrente a scegliere con precedenza assoluta la sede disponibile, tra quelle da lui indicate nella domanda di mobilità interprovinciale.

Infine, in fattispecie assolutamente analoga a quella per cui si procede, va segnalata la recente Ordinanza del Tribunale Lavoro di Vercelli del 15/01/2017 che ha esattamente ritenuto la nullità della disposizione pattizia (art.13 CCNI 8.4.2016) nella parte in cui non riconosce il diritto di precedenza ex L.104/92 in relazione al rapporto figlio-genitore.

Di identico tenore si segnala Ordinanza Tribunale Barcellona P.G. del 11/07/2017 in causa RG 3977-1/2017.

La richiamata giurisprudenza consente, quindi, di affrontare la problematica sotto il profilo della NULLITÀ/ILLEGITTIMITÀ delle eventuali disposizioni pattizie ostative al richiamato diritto di precedenza di radice costituzionale, potendo – in estrema sintesi – ridursi la questione al principio per il quale, ove vi sia disponibilità del posto invocato dal lavoratore che richiede il trasferimento, questo vada accordato.

"...L'inciso "ove possibile" di cui all'art. 33, comma 6, L. n. 104 del 1992 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), comporta che si debba tenere conto anche delle esigenze della pubblica amministrazione, oltre che della persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità, la quale intenda trasferirsi nella sede di lavoro più vicina al proprio domicilio; tuttavia, né



la ridefinizione della pianta organica né la rideterminazione del personale in servizio costituiscono ostacolo all'accoglimento della domanda di trasferimento di cui trattasi (Cons. Stato, 31 maggio 2005, n. 2843, in Foro Amm., 2005, p. 1573).

Nel solco di quanto così statuito anche Tribunale Roma, Ordinanze 14/9/2017, Tribunale Brindisi, Ordinanza del 20/9/2017 e, leggermente più risalenti Tribunale Benevento, Ordinanza del 7/7/2015, Tribunale S. Maria C.V. Sentenza 2299/2010, Tribunale Frosinone Ordinanza del 17/12/2015; Tribunale Messina Ord. 62/2017; Ord. Coll. Lodi Ord. 1833/2017; Tribunale Siracusa Ord. 3176/2018 del 12/03/2018 e Ord. 3181/2018 del 12/03/2018).

Stando così le cose, è ovvio il macroscopico errore di valutazione in cui è incorsa l'Amministrazione che ha errato nel non valutarli: errori che in questa sede si chiede di emendare ponendo rimedio al pregiudizio incorso alla ricorrente per effetto del mancato suo trasferimento nelle sedi prescelte presso la provincia di Messina.

----- = = = = o o o o ♦ o o o = = = = -----

Contestualmente, va evidenziato l'ulteriore errore commesso dall'Ufficio scolastico competente alla valutazione (Milano) della domanda di mobilità della ricorrente.

Alla ricorrente sono stati attribuiti 72 punti + 18 aggiuntivi su sostegno + 6 per il ricongiungimento, così complessivamente 96 p.

Diversamente da quanto allegato, per incomprensibili motivi e malgrado il reclamo della ricorrente, non sono stati rivalutati tutti gli anni su sostegno, né sono stati attribuiti i punti dovuti al superamento di 4 corsi di perfezionamento (ciascuno per 1500 ore) con conseguimento degli esami finali.



Invero, gli anni su sostegno sono 6 e danno diritto a punteggio aggiuntivo di 36 punti: basti osservare il punteggio attribuito dallo stesso ufficio scolastico provinciale di Milano nell'anno precedente (cfr. all. 6) per la medesima voce che era pari a 30 p. (6 x 5 anni), sicché con la maturazione di un anno in più tale punteggio avrebbe dovuto essere pari a 36 (6 x 6 anni) anziché 18.

Identica considerazione va effettuata per i corsi di perfezionamento della ricorrente, ossia 4 che avrebbero dovuto dar luogo a corrispondenti 4 punti. Tali corsi erano già stati documentati (3 nella domanda dell'a.s. 2017/18 e 1 nella domanda dell'a.s. 2018/19 cfr. all.ti 6 e 7).

Come espresso nel reclamo (all.8) della ricorrente, valga la considerazione che si tratta di documentazione già in possesso della medesima Amministrazione proprio perché già allegata dalla ricorrente sempre all'USP di Milano per la domanda di mobilità 2017/18 e per la domanda 2018/19 e così valutati, sicché la mancata valutazione da parte del detto Ufficio determina una violazione e falsa applicazione dell'articolo 5 del DPR 9 maggio 1994 n°487 che si attaglia alla fattispecie, essendo la procedura di mobilità del personale docente, educativo ed ATA, per giurisprudenza consolidata dal Consiglio di Stato, una procedura *lato sensu* concorsuale: sul tema si versa in atti ampia rassegna giurisprudenziale (all.10).

Senza dimenticare che nei poteri del G.L., quale Giudice del rapporto e non dell'atto, non vi è preclusione a tale ricognizione del diritto soggettivo vantato, che rimonta a protezione di rango costituzionale.

In considerazione di ciò il punteggio base da attribuirsi alla ricorrente avrebbe dovuto essere pari a punti 78, (ossia i 72 punti comprensivi del



punteggio per i contestati titoli di perfezionamento) già attribuiti nell'a.s. precedente oltre ai 6 punti maturati per il servizio dell'a.s. 2018/19. Il punteggio complessivo avrebbe dovuto quindi essere pari a 120 punti (78 punteggio base; 36 rivalutazione sostegno; 6 ricongiungimento).

3. LA DOMANDA DI MOBILITÀ DELLA RICORRENTE

Come detto poco sopra, si rileva l'illegittimità dell'O.M. e del C.C.N.I. che hanno regolato la mobilità 2019/20 nella parte in cui alla ricorrente non è stato reso possibile partecipare ad alcuna mobilità di tipo professionale per applicazione illegittima del vincolo quinquennale su posto di sostegno, in palese disparità di trattamento.

In parte qua, i provvedimenti impugnati sono infatti illegittimi, e se ne chiede la disapplicazione e/o l'annullamento per i motivi che seguono.

3.1 FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.127 D.LGS. 297/94 IN RELAZIONE AL COMMA 108 DELL'ART.1 L.107/2015 – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DELL'ART.3 E 97 COST. - VIOLAZIONE DELLA CLAUSOLA 4.1 E DELLA CLAUSOLA 4.4 DELLA DIRETTIVA CE 1999/70 DEL 28 GIUGNO 1999.

Non può esservi dubbio alcuno che l'O.M. 203/2019, nella parte in cui ai docenti titolari su posto di sostegno non è stato reso possibile partecipare ad alcuna mobilità di tipo professionale per applicazione pedestre del vincolo quinquennale di cui all'art.127 D.Lgs. 297/94 sia chiaramente illegittima.

La disposizione normativa in parola, infatti, va chiaramente letta alla luce dalla successiva Legge 107/2015, art.1 comma 108 e della Direttiva comunitaria 1999/70/CE.



L'art.127² del T.U. 297/94, infatti, originariamente dedicato alla specifica disciplina dei Docenti di sostegno, imponeva un vincolo di permanenza quinquennale sul posto di sostegno inizialmente assegnato al docente neominato in ruolo, simmetrico al vincolo di permanenza triennale imposto al docente neo-reclutato sulla provincia di originaria assunzione di cui all'art.399 u.c. del medesimo T.U. 297/94.

La ratio di tale vincolo era da rinvenirsi nell'esigenza di garantire la continuità didattica al singolo alunno bisognoso del sostegno, per accompagnarlo con il medesimo supporto durante un intero ciclo di studi.

Tuttavia, l'O.M. 203/2019 e la contrattazione settoriale, con incolmabile lacuna, ha riportato il contenuto di cui all'art.1 comma 108 L.107/2015 in punto di mobilità straordinaria, recependo i dettami previsti dalla richiamata normativa in punto di deroghe al vincolo di permanenza triennale nella provincia di originaria assunzione in ruolo di cui all'art.399 T.U. 297/94, per tutti i docenti (di posto comune come di sostegno), ma ha mantenuto, inspiegabilmente, il differente vincolo di cui all'art.127 del medesimo testo in relazione all'obbligo di permanere cinque anni su sostegno, vietando la mobilità professionale verso le cattedre di posto comune per i docenti di sostegno.

² 1. Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari situazioni di difficoltà di apprendimento determinate da handicap, si utilizzano docenti di sostegno il cui organico è determinato a norma dell'articolo 443 del presente testo unico, ed i cui compiti devono essere coordinati, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, con l'attività didattica generale.

2. I docenti di sostegno fanno parte integrante dell'organico di circolo ed in esso assumono la titolarità. Essi, dopo cinque anni di appartenenza al ruolo dei docenti di sostegno, possono chiedere il trasferimento al ruolo comune, nel limite dei posti disponibili e vacanti delle dotazioni organiche derivanti dall'applicazione dei commi 5, 7 e 8 dell'articolo 133 del presente testo unico.

3. I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano; collaborano con i docenti del modulo organizzativo di cui all'articolo 121, con i genitori e, con gli specialisti delle strutture territoriali, per programmare ed attuare progetti educativi personalizzati; partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse e dei collegi dei docenti.

4. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentito, nei modi previsti dall'articolo 455, unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.

5. Nell'ambito dell'organico di circolo può essere prevista l'utilizzazione fino a un massimo di ventiquattro ore di un docente, fornito di titoli specifici o di esperienze in campo psicopedagogico, con il compito di intervenire nella prevenzione e nel recupero, agevolare l'inserimento e l'integrazione degli alunni in situazione di difficoltà e interagire con i servizi specialistici e ospedalieri del territorio, nel rispetto delle funzioni di coordinamento e rappresentatività, del direttore didattico. A tal fine, il collegio dei docenti, in sede di programmazione, propone al direttore didattico i necessari adattamenti in materia di costituzione dei moduli.

6. L'esperienza di integrazione degli alunni portatori di handicap è oggetto di verifiche biennali compiute dal Ministro della pubblica istruzione che riferisce al Parlamento e, sulla base delle stesse, impartisce adeguate disposizioni.



Il divieto in parola si manifesta illegittimo ed irrazionale, creando una disparità di trattamento stringente ed evidentissima.

Va innanzitutto sottolineato, infatti, che l'esigenza di garantire la cd. continuità didattica al singolo discente diversamente abile cui è assicurato il supporto della docenza di sostegno, è chiaramente disattesa dallo stesso comma 108 dell'art.1 L.107/2015 che ha, invero, previsto la possibilità per i docenti di sostegno di accedere alla mobilità territoriale straordinaria (pur sempre per posto di sostegno in altra sede già prima del decorso del quinquennio): ciò equivale, comunque, alla rottura di quel vincolo discente h/docente di sostegno che originariamente l'art.127 D.Lgs. 297/94 mirava in un certo qual modo ad assicurare.

In sostanza, ai docenti di sostegno è stato consentito, come i titolari su posto comune, di movimentarsi territorialmente prima del decorso dei tre anni di ruolo (stante la deroga insita nel richiamato comma 108), ma è stato vietato il differente movimento 'professionale' verso le cattedre di posto comune, per le quali pure sono abilitati: l'intervenuta mobilità territoriale straordinaria, però, rappresenta la chiave di lettura per comprendere come l'art.127 D.Lgs. 297/94 sia stato falsamente applicato alla luce delle novità apportate dall'art.1 comma 108 L.107/2015, poiché la ratio ispiratrice dell'originario vincolo quinquennale, infatti, è chiaramente contraddetta dalle possibilità di mobilità territoriale per detti docenti.

La straordinarietà della mobilità 2016/17 di cui al su ricordato comma 108 non può, quindi, che tradursi in necessità di deroga anche al vincolo quinquennale su sostegno di cui all'art.127 D.Lgs. 297/94, atteso che lo



stesso vincolo è già rotto dalla mobilità territoriale straordinaria loro consentita, sicché il suo mantenimento in vita rappresenta una evidente falsa applicazione dello stesso art.127.

Né, pare essere da meno la chiarissima disparità di trattamento in cui tale divieto si è venuto a tradurre: i docenti titolari su posto comune, grazie alla deroga del vincolo provinciale triennale, hanno potuto movimentarsi straordinariamente sia territorialmente che professionalmente anche verso i posti di sostegno; all'opposto, ai docenti di sostegno sarebbe stata consentita solo mobilità territoriale, venendo gli stessi però a concorrere solo sui residui derivati dalla mobilità professionale che nella sequenza operativa del MIUR precede quella territoriale e quindi non trovando più postazioni disponibili.

Con ancor più palese disincanto, l'Ordinanza ministeriale 203/2019 dedicata alla mobilità 2019/20 e con essa il CCNI mobilità triennio 2019/22, hanno volutamente eluso anche per le operazioni di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2019/2020, il rispetto del vincolo di permanenza triennale nella provincia di immissione in ruolo di cui all'art.399 T.U. 297/94: le richiamate fonti secondarie consentono, infatti, di partecipare ai trasferimenti interprovinciali a "**tutti docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato...**" e dispongono espressamente che "*...I docenti immessi in ruolo ai sensi dell'art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 che non hanno ottenuto nel corso della mobilità 16/17 un ambito territoriale di titolarità **partecipano** alle operazioni tra province diverse...*".

Si pone qui, ancora più intensamente, il problema della reiterata deroga al richiamato vincolo triennale di cui all'art.399 del D.Lvo 297/94, che



consente la partecipazione alla mobilità interprovinciale anche ai docenti che non hanno assolto all'onere di permanenza per un triennio nella provincia di immissione in ruolo.

A fronte, quindi, di un sistema che per effetto del comma 108 art.1 L.107/2015 viene, anno dopo anno, a consentire il trasferimento territoriale **a tutti i docenti**, totalmente privo di attuale vigenza si manifesta l'assurdo vincolo quinquennale sul sostegno di cui all'art.127 menzionato, implicitamente abrogato dal nuovo sistema di mobilità successivo alla cd. Buona scuola.

Senza dimenticare, infine, come la normativa interna di cui al predetto art.127 T.U. 297/1994, **se non reinterpreta nel senso di considerare utili ai fini del predetto computo quinquennale anche i servizi a tempo determinato**, risulterebbe oggettivamente in conflitto non solo con la clausola 4.1 ma anche con la clausola 4.4 della Direttiva 1999/70 CE del 28 giugno 1999 nel cui seno si rintraccia il principio di non discriminazione fra i lavoratori a seconda della tipologia del contratto di lavoro (se a tempo determinato o a tempo indeterminato), principio portato, peraltro, in solida giurisprudenza comunitaria.

La Direttiva 1999/70/CE (peraltro, successiva rispetto alla legge nazionale) come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria, ha come destinatari anche i lavoratori del settore pubblico, incidendo sul terreno del principio di parità di trattamento e di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato; la stessa è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo davanti un giudice nazionale nei confronti dello Stato datore di lavoro in



quanto dotata di efficacia orizzontale, con la conseguenza che in caso di contrarietà della norma nazionale con la stessa, il Giudice dovrà disapplicare la disposizione di diritto interno con essa incompatibile.

Il supporto giurisprudenziale alla questione appare univoco: alle prime pronunce di Tribunale Milano sez. Lavoro Ord. N. 8805 del 25.3.2016 in causa RG 2223/2016; Tribunale di Taranto sez. Lavoro Ordinanza n. 16154 del 26 maggio 2016 in causa 4133/2016, giova aggiungere il contributo più recente di Tribunale Trani Ord. del 7/5/2018 in causa RG 2762/2018; Tribunale Ravenna Ord. del 6/3/2017 in causa RG 2/2017; Tribunale Massa Sent.1596/2017; Tribunale Milano Ord. n. 8805-2016; Tribunale Bari Ord. n. 36460-2017 del 04 agosto 2017; Tribunale Lecce Ord. n. 20479-2017; Tribunale Taranto Ord. n. 18720-2017 del 09 giugno 2017; Tribunale Siena Sentenza n. 194-2017 del 26 ottobre 2017; nonché altre ancora segnalate in rete sì come rese dai Tribunali di Roma, Forlì, Trieste, La Spezia, Taranto, Frosinone, Salerno, Ragusa e Sondrio.

Alla disposizione legislativa in esame quindi, deve necessariamente darsi un'interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso di evitare ogni possibile disparità di trattamento che, in caso contrario si porrebbe in insanabile contrasto con i principi di cui all'art.3 Cost., si conforme ai richiamati principi comunitari.

Diversamente opinando, ovvero nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi che l'unica lettura possibile della disposizione di cui trattasi impedisca ogni possibilità di deroga al vincolo quinquennale, la stessa dovrebbe comunque essere disapplicata per contrasto con la richiamata disciplina comunitaria.



In via subordinata, si solleva la questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art.3 della Costituzione, chiedendosi la sospensione del presente giudizio e l'invio degli atti alla Corte Costituzionale.

La documentazione offerta mostra l'enorme numero di anni di docenza su sostegno svolti dalla ricorrente, con accesso innegabile al beneficio dello svincolo dalla docenza di sostegno in ossequio alla su riferite argomentazioni.

Appare chiaro, quindi, l'interesse della ricorrente a che la propria domanda di mobilità fosse trattata anche sulle discipline curriculari, ossia per la classe di concorso A019 (Filosofia e Storia) per cui è abilitata, non vincolandola oltremodo alla docenza di sostegno, laddove avrebbe certamente scalzato i docenti dotati di minor punteggio.

In tale ottica, il movimento della ricorrente è stato evidentemente condizionato dal non poter ottenere trasferimento sulla propria disciplina di insegnamento, ossia la A019 (Filosofia e Storia).

Il bollettino dei movimenti in ingresso a Messina del 2019/20 dimostra che con la movimentazione in A019 (Filosofia e Storia) la ricorrente avrebbe **indubitalmente conseguito** il movimento in esame³, dovendo concorrere con 78 punti base e 120 totali, come sopra espressi.

E, come se non bastasse, la ricorrente pure in ragione della precedenza invocata e di cui è detto nel primo capo di ricorso – ove la sua domanda fosse stata trattata anche sulla disciplina curriculare A019 –avrebbe preceduto ciascuno dei docenti movimentati su Messina attraverso trasferimento interprovinciale sulla medesima classe A019.

- - - - = = = = o o o o ◊ o o o o = = = - - - -

3 Cfr. nel bollettino movimenti la posizione dei docenti Aiello Luisa p. 88 e Visalli Stefania con p. 57 movimentati con trasferimento interprovinciale in classe A019 ed in assenza di precedenza alcuna.



Non pare revocabile in dubbio che la condotta posta in essere M.I.U.R. abbia creato grande nocumento alla ricorrente e continui a crearlo giorno dopo giorno atteso che non è stata consentita la mobilità professionale da sostegno a disciplina (A019, nel caso della ricorrente), fattispecie illegittima, come detto, in ossequio ai motivi di ricorso sopra riportato.

Per l'effetto,

SI CHIEDE

che l'On.le adito Tribunale, contrariis reiectis,
PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ, OVVERO PREVIA ANNULLAMENTO O DISAPPLICAZIONE IN PARTE QUA del C.C.N.I. del 6.3.2019 del comparto scuola, nelle parti sopra evidenziate (articolo 13, punto IV), ossia nella parte in cui nega il diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale al figlio referente unico di disabile grave, ovvero del familiare equiparabile a referente unico di portatore d'handicap in condizione di gravità, e previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti, nonché previa rettifica del punteggio assegnato e PREVIO ACCERTAMENTO E DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ E QUINDI PREVIO ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE della disposizione ostativa qui espressamente impugnata relative al vincolo quinquennale sul sostegno,

ACCOGLIERE

in ogni sua parte il presente ricorso e, per l'effetto

ACCERTARE E DICHIARARE

il diritto dell'attuale ricorrente ad essere movimentata, sulla tipologia di posti di scuola secondaria di II grado per cui ha titolo indicata in



domanda (Sostegno secondaria e classe A019 –Filosofia e Storia), nella provincia di Messina, con precedenza e sulla scorta di 120 punti (78 punteggio base; 36 rivalutazione sostegno; 6 ricongiungimento), con decorrenza dall'anno scolastico 2019/2020;

CONDANNANDO

l'Amministrazione resistente a disporre di conseguenza il trasferimento della ricorrente secondo l'ordine delle preferenze di cui in domanda, ovvero solo in subordine con ordine di ripetizione delle operazioni illegittimamente effettuate;

In ogni caso, condannando, le Amministrazioni convenute al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti sopra indicati, disponendo la movimentazione della ricorrente con decorrenza dall'a.s. 2019/2020 nella provincia di Messina per come richiesto nella domanda di mobilità, ovvero infine al rifacimento delle operazioni di mobilità in ossequio all'accoglimento delle domande di cui al ricorso.

Con ogni consequenziale statuizione per spese diritti ed onorari del giudizio.

La causa ha valore indeterminabile ma vertendosi in materia di pubblico impiego il relativo versamento è effettuato in misura di € 259,00.

SI ALLEGANO:

01. Lettera di notifica del trasferimento secondaria II grado 2019/2020;
02. Verbali riconoscimento handicap a invalidità Gangemi Giovanna;
03. Atti volontaria giurisdizione tribunale messina amm. sost. Gangemi Giovanna;
04. C.C.N.I. mobilità 2019-22
05. O.M. 203/2019 mobilità 2019-20
06. Lettera di notifica del trasferimento secondaria II grado 2018/19;



07. Lettera di notifica del trasferimento secondaria II grado 2017/18;
 08. Reclamo Gangemi Domenica;
 09. Bollettino movimenti 2019 secondaria ME
 10. Rassegna giurisprudenza Tar riserva e onere di allegazione;
 11. Attestazione servizio in assegnazione provvisoria as 2018-2019;
 12. Giurisprudenza conforme.
- Catania-Messina, lì data del deposito.

Avv. Salvatore M.A. Spataro

